



08336 / 11

ACR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. GAETANINO ZECCA

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. LUCA VITELLI CASELLA

Dott. PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 361/2011

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 37996/2010

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

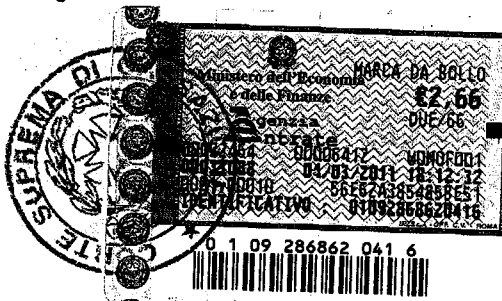
sul ricorso proposto da:

1) [REDACTED]

avverso la sentenza n. 2410/2006 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 21/11/2008

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Fabrizio Merzotte*

*che ha concluso per la revoca delle sentenze
impugnate con le ragioni delle esecutività*



Uditore difensore Avv. *Michele Costa* del Foro di *Prato*
che ha concluso per l'eccezione del ricorso.

In caso di diffusione o di riproduzione del presente
provvedimento per finalità di informazione giuridica,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
indicati nell'allegato provvedimento, a norma del
l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE

Fatto e diritto

██████████ propone ricorso straordinario ex articolo 625 *b/s* c.p.p. avverso la Sentenza della III Sezione 14 aprile 2010- 26 maggio 2010 n. 19910, che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto nei confronti della condanna inflittagli in sede di merito, tra gli altri, per il reato di violenza sessuale.

Sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto nel ritenere improponibile in sede di legittimità il motivo sulla mancata applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 *b/s* c.p., trattandosi di doglianza che "non era inserita nei motivi a sostegno dell'appello" e che, quindi, incorreva nel "divieto di nuove deduzioni in sede di legittimità".

Riporta nel ricorso stralcio dei motivi di appello ove in effetti tale motivo di censura era portato all'attenzione del giudice di appello.

A supporto dell'interesse si rappresenta che la condanna per il reato di violenza sessuale in assenza dell'invocata attenuante determinerebbe limiti ai fini del ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Viene fatta esplicita richiesta, anche con memoria aggiuntiva, di sospensione dell'esecuzione della condanna ex articolo 625, comma 2, ultima parte, c.p.p.

La doglianza è fondata.

Dall'esame dei motivi di appello, consentito dalla natura della censura e del procedimento *de quo*, emerge che era stata proposta specifica censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 *b/s* c.p., sulla quale è stata omessa ogni motivazione dalla Corte territoriale.

E' evidente, pertanto, l'errore percettivo nell'apprezzamento degli atti in cui sono incorsi i giudici della Terza Sezione penale, laddove hanno affermato che la richiesta della speciale attenuante dell'articolo 609 *b/s*, ultimo comma, c.p. non era inserita nei motivi a sostegno dell'appello, concludendo per il divieto di nuove deduzioni in sede di legittimità.

E' evidente, altresì, tenuto conto della gravità delle conseguenze, sotto il profilo della pena, che trattasi di un errore di fatto rilevante a norma dell'articolo 625 *b/s* c.p.p., avendo avuto

W

l'omissione carattere decisivo, in quanto la pronuncia, con l'eventuale accoglimento del motivo afferente il riconoscimento della circostanza attenuante in questione, avrebbe potuto essere diversa da quella adottata (v. in tal senso Sezione I, 10 febbraio 2010, n. 15422, Cillari, rv. 247236).

Alla luce di tali considerazioni, deve essere innanzitutto revocata la sentenza 14 aprile 2010 n. 19910/2010 della terza sezione della Corte di Cassazione, limitatamente al punto concernente il riconoscimento, per il reato di cui all'articolo 609 *bis* c.p. (capo A), dell'attenuante prevista dall'ultimo comma della medesima norma.

La sentenza 21 novembre 2009 della Corte di appello di Firenze va annullata, per nuovo esame, in quanto priva di motivazione, limitatamente al punto afferente la censura del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 *bis* c.p.

La Corte di merito, terrà presente che, in tema di reati sessuali, ai fini di valutare la ricorrenza o meno dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 *bis* c.p., il giudice deve fare riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui questa versava al momento del fatto, dovendo comunque escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo (v. da ultimo, Sezione III, 6 ottobre 2010, n. 638, ric. C. ed altro, non massimata).

Dall'accoglimento del ricorso straordinario consegue il venir meno del giudicato, con conseguente sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello già indicata.

PQM

Revoca la sentenza 14 aprile 2010 n. 19910/2010 della terza sezione della Corte di Cassazione limitatamente al punto concernente il riconoscimento, per il reato di cui all'art. 609 *bis* cod pen (capo A), dell'attenuante prevista dall'ultimo comma della medesima norma.

Annulla la sentenza 21 novembre 2009 della Corte di Appello di Firenze limitatamente al punto indicato con rinvio alla medesima Corte per nuovo esame.

Dispone sospendersi l'esecuzione della sentenza della Corte di appello già indicata.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2011.

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli

Patrizia Piccialli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 2 MAR. 2011



CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO
Maria TIBERIO

Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco

Carlo Giuseppe Brusco